



Decreto Dirigenziale n. 266 del 24/06/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON IN LOC. CONTRADA RELLA N. 25 DEL COMUNE DI FORCHIA (BN)" - PROPONENTE RAVITEX S.R.L. - CUP 6353.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs. 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011 e ss.mm.ii.:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 472832 del 20/06/2012, la Ravitex S.r.l. - con sede nel Comune di Forchia (BN) in Contrada Rella Z.I. n. 25 - ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto di *"Realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non in loc. Contrada Rella n. 25 del Comune di Forchia (BN)"*;
- b. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 516683 del 05/07/2012, la Ravitex S.r.l. ha prodotto integrazioni acquisite al prot. regionale n. 678909 del 17/09/2012;

- c. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 820498 del 08/11/2012, la Ravitex S.r.l. ha prodotto ulteriori integrazioni acquisite al prot. regionale n. 93 del 02/01/2013;
- d. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttorio costituito dal Dr. Ragone Gianluca e dall'Ing. Sammartino Calabrese Valentina, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 16/05/2013, lo ha escluso dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a.1 lo stoccaggio dei rifiuti in cassoni nelle aree scoperte deve avvenire in modo tale da proteggere gli stessi dalle acque meteoriche e dall'azione del vento per mezzo di idonei sistemi di copertura;
 - a.2 le attività dovranno interessare esclusivamente i rifiuti non pericolosi i cui codici CER vengono elencati all'interno del SIA presentato, escludendo dal presente procedimento e, quindi, dall'eventuale successiva autorizzazione le operazioni inerenti i rifiuti pericolosi con cod CER 180103* (materassi e/o tessuti provenienti da cliniche) al cui trattamento l'azienda ha esplicitamente rinunciato secondo quanto espresso nella relazione integrativa del 02/01/2013 prot. 2013. 0000093;
 - a.3 devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o a ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti vetrosi, anche attraverso processi quali la bagnatura;
 - a.4 il processo di igienizzazione dei prodotti tessili deve assicurare una carica aerobica mesofila <106/g, streptococchi fecali <102/g, salmonelle assenti su 20 g, così come previsto dal DM 5 febbraio 1998, allegato 1 suballegato 1;
 - a.5 tutte le singole movimentazioni devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
 - a.6 deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale;
 - a.7 lo stoccaggio di rifiuti in ingresso e delle materie prodotte deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica, mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento. Inoltre i quantitativi stoccati e trattati non devono essere superiori a quelli dichiarati;
 - a.8 lo scarico delle acque dovrà rispettare i limiti di emissione previsti per lo scarico in acque superficiali;
 - a.9 il quantitativo dei rifiuti stoccati dovrà rispettare il limite massimo di 1 mc per ogni 4 mq di superficie, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1411/2007;
 - a.10 i rifiuti da avviare allo smaltimento dovranno essere caratterizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - a.11 l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, alle vasche di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - a.12 a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
 - a.13 è comunque necessario e obbligatorio acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati

- alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- a.14 è necessario effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con l'autorità competenti;
- a.15 prevedere un monitoraggio delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento a quelle generate dai mezzi d'opera impegnati nelle attività di carico/scarico e movimentazione dei rifiuti, nonché della polverosità dell'aria generata dalle fasi di stoccaggio e trattamento. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi in sede di autorizzazione;
- a.16 prevedere un monitoraggio delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e più in generale delle acque di scarico. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi in sede di autorizzazione;
- b. che il Settore Tutela Ambiente ha provveduto con nota prot. regionale n. 402445 del 05/06/2013 a comunicare alla proponente Ravitex S.r.l. l'esito della Commissione del 09/05/2013 così come sopra riportato;
- c. che la Ravitex S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante bonifico del 07/09/2012, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. Di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 16/05/2013, il progetto di *“Realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non in loc. Contrada Rella n. 25 del Comune di Forchia (BN)*, proposto dalla Ravitex S.r.l. - con sede nel Comune di Forchia (BN) in Contrada Rella Z.I. n. 25, con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 lo stoccaggio dei rifiuti in cassoni nelle aree scoperte deve avvenire in modo tale da proteggere gli stessi dalle acque meteoriche e dall'azione del vento per mezzo di idonei sistemi di copertura;
 - 1.2 le attività dovranno interessare esclusivamente i rifiuti non pericolosi i cui codici CER vengono elencati all'interno del SIA presentato, escludendo dal presente procedimento e, quindi, dall'eventuale successiva autorizzazione le operazioni inerenti i rifiuti pericolosi con

- cod CER 180103* (materassi e/o tessuti provenienti da cliniche) al cui trattamento l'azienda ha esplicitamente rinunciato secondo quanto espresso nella relazione integrativa del 02/01/2013 prot. 2013. 0000093;
- 1.3 devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o a ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti vetrosi, anche attraverso processi quali la bagnatura;
 - 1.4 il processo di igienizzazione dei prodotti tessili deve assicurare una carica aerobica mesofila <106/g, streptococchi fecali <102/g, salmonelle assenti su 20 g, così come previsto dal DM 5 febbraio 1998, allegato 1 suballegato 1;
 - 1.5 tutte le singole movimentazioni devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
 - 1.6 deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale;
 - 1.7 lo stoccaggio di rifiuti in ingresso e delle materie prodotte deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica, mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento. Inoltre i quantitativi stoccati e trattati non devono essere superiori a quelli dichiarati;
 - 1.8 lo scarico delle acque dovrà rispettare i limiti di emissione previsti per lo scarico in acque superficiali;
 - 1.9 il quantitativo dei rifiuti stoccati dovrà rispettare il limite massimo di 1 mc per ogni 4 mq di superficie, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1411/2007;
 - 1.10 i rifiuti da avviare allo smaltimento dovranno essere caratterizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - 1.11 l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, alle vasche di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - 1.12 a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
 - 1.13 è comunque necessario e obbligatorio acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
 - 1.14 è necessario effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con l'autorità competenti;
 - 1.15 prevedere un monitoraggio delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento a quelle generate dai mezzi d'opera impegnati nelle attività di carico/scarico e movimentazione dei rifiuti, nonché della polverosità dell'aria generata dalle fasi di stoccaggio e trattamento. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi in sede di autorizzazione;
 - 1.16 prevedere un monitoraggio delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e più in generale delle acque di scarico. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi in sede di autorizzazione.
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto

definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
4. DI trasmettere il presente atto:
 - al proponente Ravitex S.r.l. - con sede nel Comune di Forchia (BN) in Contrada Rella Z.I. n. 25;
 - alla Provincia di Benevento - con sede in Piazza Castello, Rocca dei Rettori, 82100 Benevento;
 - al Comune di Forchia - con sede in Via Umberto I, 45 - 82011;
 - allo STAP di Benevento - con sede Via Santa Colomba, Centro Direzionale, 82100 nel Comune di Benevento;
 - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
5. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri